

RedFish LongTerm Capital S.p.A.

Sede in Milano, Via del Carmine, n. 11

Capitale sociale versato pari ad Euro 25.821.268,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11189680967

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL
30 APRILE 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2024

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee>, sezione "*Governance/Assemblee/Anno 2024*"), una relazione sulla proposta che il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital S.p.A. ("**RedFish**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione nel corso dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 17:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 11:00 in seconda convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, con riferimento al seguente ordine del giorno:

Proposta di modifica degli articoli 16, 18 e 21.5 dello Statuto sociale al fine di (i) recepire le modifiche regolamentari in materia di nomina dell'amministratore indipendente, e (ii) rendere applicabile il meccanismo del rappresentante designato introdotto dalla legge 5 marzo 2024, n. 21.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica statutaria degli articoli 16, 18 e 21.5 dello Statuto sociale al fine di (i) rendere applicabile l'istituto del rappresentante designato di cui all'articolo 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21, e (ii) accogliere le modifiche regolamentari in materia di nomina dell'amministratore indipendente eliminando il riferimento alla valutazione dell'Euronext Growth Advisor in merito ai requisiti di indipendenza.

Di seguito l'illustrazione delle motivazioni alla base della modifica statutaria proposta e il confronto tra il testo vigente dello Statuto sociale e il testo che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche apportate.

**** ** ***

1. Modifica degli articoli 16 e 18 dello Statuto sociale

1.1 Motivazioni della proposta

L'articolo 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21, introduce nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), l'articolo 135-undecies.1 in forza del quale "Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies".

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante designato rappresenta uno strumento per agevolare gli azionisti della Società che possono così designare un soggetto individuato dall'emittente a rappresentarli nell'assemblea degli azionisti, impartendo allo stesso precise istruzioni di voto.

Inoltre, tale strumento consentirebbe di svolgere i lavori assembleari in maniera più ordinata senza tuttavia alterare i diritti degli azionisti, il cui esercizio sarebbe semplicemente anticipato ad un momento anteriore rispetto all'adunanza.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare gli articoli 16 e 18 dello Statuto, rendendo così applicabile alla Società la disciplina di cui all'articolo 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21.

1.2 Clausole statutarie a confronto

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo degli articoli 16 e 18 dello Statuto sociale.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">Intervento – Deliberazioni</p> <p>16.1 Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">Intervento – Deliberazioni</p> <p>16.1 Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le</p>

<p>norme di legge.</p> <p>16.2 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p> <p>16.3 È ammesso il voto per corrispondenza, da attuarsi con le modalità di legge; in tale caso, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne tempestivamente visione prima di esprimere il proprio voto.</p> <p>16.4 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>	<p>norme di legge.</p> <p>16.2 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p> <p><u>16.3 L'intervento in Assemblea potrà avvenire, anche esclusivamente, mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi del successivo articolo 18.4.</u></p> <p>16.3 16.4 È ammesso il voto per corrispondenza, da attuarsi con le modalità di legge; in tale caso, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne tempestivamente visione prima di esprimere il proprio voto.</p> <p>16.4 16.5 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;">Rappresentanza</p> <p>18.1 I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.</p> <p>18.2 La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</p> <p>18.3 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;">Rappresentanza</p> <p>18.1 I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.</p> <p>18.2 La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</p> <p>18.3 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o</p>

<p>di amministrazione della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.</p>	<p>di amministrazione della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.</p> <p><u>18.4 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto.</u></p>
---	---

2. Modifica dell'articolo 21.5 dello Statuto sociale

2.1 Motivazioni della proposta

In data 4 dicembre 2023 sono entrate in vigore alcune modifiche al regolamento emittenti Euronext Growth Milan ("**Regolamento EGM**") che hanno inciso sull'articolo 6-*bis* dello stesso.

In particolare, la precedente formulazione della norma richiedeva che l'emittente nominasse e mantenesse almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati preventivamente valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Ad esito della modifica regolamentare, dalla disposizione in esame è stato eliminato l'obbligo gravante in capo all'Euronext Growth Advisor di verificare nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni i requisiti di indipendenza, mantenendolo solo al momento dell'IPO.

Pertanto, in ragione del nuovo articolo 6-*bis* del Regolamento EGM, la Società:

- i.* dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, valuta - sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione della Società stessa - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore;
- ii.* in vista dell'effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e li rende noti mediante comunicato;
- iii.* rende noto l'esito delle proprie valutazioni mediante comunicato.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 21.5 dello Statuto sociale eliminando il riferimento alla valutazione dell'Euronext Growth Advisor in merito ai requisiti di indipendenza dell'amministratore indipendente.

2.2 Clausole statutarie a confronto

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo dell'articolo 21.5 dello Statuto sociale.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p style="text-align: center;">Nomina degli amministratori</p> <p>[...]</p> <p>21.5 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura quale amministratore/amministratrice di consiglio di amministrazione e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, con l'eventuale dichiarazione attestante che il candidato proposto alla carica di Amministratore Indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.</p> <p>[...]</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p style="text-align: center;">Nomina degli amministratori</p> <p>[...]</p> <p>21.5 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura quale amministratore/amministratrice di consiglio di amministrazione e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, con l'eventuale dichiarazione attestante che il candidato proposto alla carica di Amministratore Indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.</p> <p>[...]</p>

3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Le proposte di modifica degli articoli 16, 18 e 21.5 dello Statuto sociale di cui alla presente relazione illustrativa non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile in

capo agli Azionisti che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente relazione illustrativa non ricorrendo alcuna delle fattispecie previste dalla citata norma.

** ** *

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di RedFish LongTerm Capital S.p.A., in parte straordinaria:

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento al primo punto all’ordine del giorno in parte straordinaria (la “Relazione”);*
- *condivise le motivazioni delle proposte contenute nella Relazione;*

DELIBERA

1. *di modificare gli articoli 16, 18 e 21.5 dello Statuto sociale della Società come da testo proposto nella Relazione e, dunque, di adottare il nuovo testo di Statuto sociale della Società come illustrato nella Relazione e corrispondente all’Allegato [A] al presente verbale;*
2. *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Pescetto, e all’Amministratore Delegato, Andrea Rossotti, tutti i poteri necessari o anche solo opportuni, con facoltà di subdelega, per la completa esecuzione della presente delibera, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili).”*

** ** *

La presente relazione illustrativa sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, Via del Carmine, n. 11, e sarà altresì resa disponibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo <https://longterm.redfish.capital/governance/Assemblee>, (sezione “Governance/Assemblee/Anno 2024”).

Milano, 28 marzo 2024



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Pescetto)